



CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI DI AFFIDO E SOLIDARIETA' FAMILIARE IN TUTTE LE SUE FORME

Il **Comune di Cremona** con sede in Piazza del Comune n. 8 – cod. fisc. / P.IVA 00297960197, nella persona del direttore del Settore Politiche Sociali dr.ssa Eugenia Grossi, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente l'ente che rappresenta (determinazione dirigenziale n. del.....),

l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "Il Girasole" con sede in Cremona, Piazza Giovanni XXIII n. 1, codice fiscale n. 93035160196, nella persona della rappresentante legale Sig.ra e residente in Cremona (CR) via .. domiciliata per la carica in presso la sede dell'Associazione stessa

richiamata la normativa di riferimento e nello specifico

- la Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Diritto del minore ad una famiglia" così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n.149;
- la Legge 27 maggio 1991, n.176, "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 29 novembre 1989" (art. 19, comma 1 e 2), che impegna gli "Stati parti ad adottare ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale", attraverso l'individuazione di misure di protezione che "comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato" ;
- la Legge 3 agosto 1998, n.269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù" (art.17), che istituisce un apposito fondo per "finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti" a sfondo sessuale, "di cui agli artt. 600-bis, 609-ter, 609-quater e 600-quinquies del codice penale";
- il Decreto legislativo 18 agosto 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";
- la Legge 31 dicembre 1998, n. 476 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , in tema di adozione di minori stranieri";
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- il Decreto 13.03.2002, n. 89, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "Regolamento concernente la disciplina di cui art. 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388", che traccia gli obiettivi, i contenuti e le metodologie da porre in essere per la costruzione di programmi di interventi finalizzati al contrasto di ogni forma di violenza in danno di minore;
- la Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996";



- la Legge Regionale 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionale per i minori”;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”;
- la D.G.R. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 “Linee guida per l’affidamento familiare.
- La legge n.173 del novembre 2015-modifiche alla legge n.184 del maggio 1983,Sul diritto alla continuita' affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare.
- **Decreto Legislativo 10 ottobre 2022**, n. 149 (Riforma del sistema giudiziaria "Riforma Cartabia")

Premesso che:

- ✓ l’affido familiare è un intervento sociale che si attua nei confronti di una situazione familiare in cui i genitori non sono in grado temporaneamente di provvedere alla crescita del minore;
- ✓ l’affido rappresenta pertanto uno strumento di tutela dei diritti del minore, che richiede una serie di interventi volti a favorire la crescita del minore e che devono essere attuati in raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nel progetto;
- ✓ la sinergia fra Servizi Sociali Territoriali, realtà del Terzo Settore e Consulitori (pubblici e privati), consente di individuare alcune cause di fragilità delle famiglie, tra le quali le preminenti sono:
 - fragilità nell’assumere compiti e responsabilità di cura verso i figli;
 - diffusione di nuclei monogenitoriali;
 - presenza di nuclei familiari non sufficientemente supportati dal contesto parentale/amicale;
 - crisi della coppia genitoriale;
 - tempi di lavoro che ostacolano o impediscono la relazione genitore-figlio;
 - basso reddito e carenza di risorse materiali;
 - presenza di nuove povertà legate a deprivazione sociale e psicologica;
 - scarsa capacità di riconoscere servizi e risorse educative di sostegno e accompagnamento al nucleo.
 - per alcune famiglie straniere, si può riscontrare elevata conflittualità che si presenta in maniera accentuata in nuclei in cui sono avvenuti ricongiungimenti familiari tardivi e/o nei quali i genitori si trovano ad affrontare una crisi educativa e culturale connessa all'educazione dei figli preadolescenti ed adolescenti che vivono importanti conflitti identitari e ad essa spesso si associa la difficoltà a conoscere e a dare fiducia ai servizi pubblici e privati del territorio.

Considerata la collaborazione da tempo intercorsa tra il Comune e l’Associazione come da Determinazione n. 1703/2022 avente ad oggetto. Approvazione dello schema di convenzione da stipularsi con l'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "Il GIRASOLE" per l'attivazione di percorsi di affido e solidarietà familiare in tutte le sue forme e relativa convenzione sottoscritta.

Rilevato che la complessità e la delicatezza dell’intervento di allontanamento di un minore dal suo contesto di vita per sopravvenuti eventi, che ne compromettono, anche temporaneamente, la permanenza, richiede un progetto sociale che si avvale della collaborazione e partecipazione di tutti gli attori coinvolti, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale del sistema integrato dei servizi, delle forze dell’ordine e delle realtà di accoglienza.



Evidenziato che la complessità degli interventi previsti richiede una definizione chiara dei compiti, delle funzioni e dei reciproci impegni, nonché il coinvolgimento attento e competente di tutti i soggetti interessati in un'azione condivisa di raccordo e di coordinamento.

CONVENGONO

anche sulla base di una già esistente collaborazione sulla gestione di situazioni multiproblematiche ed a sostegno di famiglie fragili o di minori in situazione di grave pregiudizio, di dare attuazione ad una convenzione per attivare un percorso operativo condiviso relativamente alle seguenti aree di lavoro:

- **A - Percorsi integrati di sensibilizzazione e formazione / sostegno delle famiglie affidatarie e solidali**
- **B - Progettazione individualizzata del progetto di affidamento (compresa prosecuzione oltre i 18 anni)**
- **C - Affidamento in Pronta Accoglienza.**

L'affidamento in pronta accoglienza viene disposto a fronte dell'esigenza di offrire ai minori in stato di abbandono e/o grave pregiudizio (anche per temporanea indisponibilità da parte delle figure genitoriali), un'accoglienza tempestiva in contesto familiare adeguato.

La collocazione in pronta emergenza può terminare quando:

in tempi brevi vengono superate le condizioni che ne avevano determinato lo stato di abbandono o pregiudizio grave (es. ricovero ospedaliero);

in situazione di pregiudizio complesso non risolvibile in tempi brevi, il Servizio Sociale referente del caso definisce un progetto di tutela per il minore;

L'Autorità Giudiziaria coinvolta si esprime in merito al progetto di tutela proposto dai servizi competenti e alla possibile collocazione alternativa.

Art. 1 - Oggetto

Il Comune di Cremona e l'Associazione "Il Girasole", in sinergia tra loro e nel rispetto delle reciproche competenze, collaborano al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- proteggere il minore nella fase dell'emergenza, tutelandone l'incolumità psico-fisica;
- offrire un contesto familiare accogliente e rassicurante per il minore;
- monitorare il suo stato di salute, assicurando gli interventi necessari e non procrastinabili;
- mantenere, ove possibile e opportuno, le consuetudini di vita (es. continuità della frequenza scolastica e delle attività collaterali);
- raccogliere gli elementi utili alla comprensione della situazione e alla corretta formulazione di un progetto per quel minore;
- facilitare il minore nell'azione di rivelare quanto gli è accaduto e nel ristabilire rapporti equilibrati con il mondo esterno;
- mettere in connessione il lavoro con il minore con quello parallelo con la famiglia di origine;
- promuovere la sensibilizzazione e la formazione delle famiglie disponibili all'affidamento in pronta accoglienza;
- attivare, se necessario, un raccordo con il soggetto partner della presente convenzione per mettere in atto azioni volte al miglioramento del servizio (es.: individuazione di risorse affidatarie, connessione con la rete territoriale dei servizi, ecc.).

Art. 2 - Ruolo dell'Associazione "Il Girasole"

L'Associazione "Il Girasole" svolge la seguente attività:



- promuove, autonomamente e in collaborazione con il Servizio Sociale del Comune di Cremona, la sensibilizzazione dell'istituto dell'affido in pronta accoglienza;
- offre consulenza a chiunque lo desideri sul tema dell'affido in pronta accoglienza;
- propone al Servizio Sociale del Comune di Cremona i nominativi dei nuclei che possano essere valutati come possibili affidatari in pronta accoglienza;
- tiene aggiornata una banca dati di famiglie disponibili alla Pronta Accoglienza ricevendo comunicazione scritta da parte del Servizio Sociale, a seguito del percorso di valutazione effettuato, rispetto all'idoneità e la possibilità di inserire il nucleo nell'elenco delle famiglie disponibili all'accoglienza in pronto intervento;
- dà disponibilità all'accoglienza temporanea di minori in situazioni di emergenza, offrendo reperibilità 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, garantendo una risposta entro 6 ore dalla richiesta;
- contribuisce ad elaborare, collaborando con il Servizio Sociale Territoriale, progetti tesi ad agevolare i rapporti con le famiglie di provenienza e i rientri nelle stesse dei minori ospitati;
- supporta la famiglia impegnata nel periodo di pronta accoglienza, affiancandola quando la stessa lo ritenga necessario.
- anticipa la quota giornaliera di accoglienza in pronto intervento alla famiglia affidataria, quantificata in: 35,00 euro/die per minore da 0 a 36 mesi; 25,00 euro/die per minore dal 3 anno a 11 anni; 45,00 euro giornaliera per minore con disabilità. Potranno essere previste dal Servizio Sociale inviante, concordandole con l'Associazione, quote economiche aggiuntive per particolari spese programmate o che si palesino necessarie successivamente all'avvio dell'accoglienza (es. necessità di inserimento in asilo nido privato, spese sanitarie onerose).

Art. 3 - Ruolo del Comune di Cremona

Il Comune di Cremona, tramite il Servizio Sociale Territoriale (o nelle fasce di chiusura del servizio, tramite gli operatori del Pronto Intervento Sociale), in caso di necessità di accoglienza in pronta emergenza del/dei minori provvede a:

- prendere contatto con il referente dell'Associazione Il Girasole segnalando la necessità di reperire famiglia idonea per il collocamento del/dei minori, fornendo le prime informazioni utili ad individuare le caratteristiche per il collocamento;
- una volta acquisiti dall'Associazione nominativo e recapito della famiglia affidataria disponibile, prende contatti con il nucleo prescelto e, in base alla situazione specifica, concorda le modalità di incontro tra questo e il minore/i;
- organizza il collocamento e provvede al monitoraggio, assicurando la continuità di gestione della situazione dei minori, attraverso l'intervento di rete (collegamento con tutti i soggetti istituzionali coinvolti, circolarità delle informazioni, ecc.);
- durante il periodo del collocamento, provvede all'attività di sostegno/monitoraggio con la famiglia di origine, in sinergia con eventuali altri Servizi coinvolti (SERT, NOA, CPS...);
- provvede, ove necessario, alla segnalazione alla Procura Minorile e/o all'invio dell'aggiornamento sulla situazione al Tribunale per i Minorenni in caso di situazione già in carico all'Autorità Giudiziaria;
- rileva le osservazioni della famiglia affidataria a chiusura del percorso di accoglienza in pronta emergenza;



- su segnalazione dell'Associazione Il Girasole, attua colloqui con famiglie candidate all'affidamento in pronta accoglienza per la reciproca conoscenza, una prima valutazione delle loro caratteristiche e l'informazione delle stesse circa le tematiche specifiche dell'Affido in Pronta Emergenza (modalità di approccio alle situazioni di emergenza, il rapporto con i servizi, le procedure..) valutando l'attivazione del percorso di conoscenza dei candidati all'affido;
- sulla base del monitoraggio dell'attività di affidamento in pronta accoglienza e delle criticità emergenti, rielabora –congiuntamente all'Associazione Il Girasole– e propone nuove modalità operative e procedure più idonee al raggiungimento degli obiettivi condivisi.

Art. 4 - Durata

La presente convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2026. Detta convenzione, previo confronto tra le parti circa l'andamento delle attività, potrà essere rinnovata permanendo le condizioni di pubblico interesse e di convenienza che legittimano l'esecuzione delle prestazioni di cui trattasi.

Art. 5 - Risorse

Il Comune di Cremona si impegna ad erogare direttamente all'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "IL GIRASOLE" la somma pari ad € 6.000,00 per l'anno 2025 - € 24.000 per l'anno 2026 a sostegno delle attività di cui trattasi (totale 30.000,00 Euro).

L'erogazione delle somme avverrà dietro presentazione di specifica richiesta corredata da una relazione tecnica e rendicontazione a consuntivo delle attività e degli interventi effettuati con il relativo periodo di riferimento.

Sarà altresì possibile l'erogazione di somme in anticipo sul totale annuo dietro presentazione di specifica richiesta corredata da una relazione tecnica delle attività e degli interventi in corso e/o programmati.

Le somme spettanti all'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "IL GIRASOLE" sono fuori dal campo di applicazione dell'I.V.A. in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa.

Articolo 6 – Recesso e risoluzione

È ammesso recesso unilaterale, motivato, da parte di entrambe le parti, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, da notificarsi con preavviso di almeno tre mesi.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito del mancato rispetto degli impegni assunti.

Articolo 7 – Norme finali

L'Associazione di Famiglie Affidatarie ONLUS "IL GIRASOLE" solleva il Comune da ogni eventuale responsabilità che possa derivare dall'esercizio della convenzione.

Vista la natura della convenzione, che è atto conseguente ai rapporti tra le parti specificate in premessa, si accettano le norme vigenti per l'eventuale contenzioso e si fa integralmente riferimento, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del Codice Civile e di ogni altra normativa di settore.

Il presente atto è esente da registrazione.



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Politiche Sociali

Cremona, _____

Per il Comune di Cremona

Per l'Associazione Famiglie Affidatarie ONLUS "Il Girasole"
